

## **Atto Camera 2500**

*"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

### **Emendamento**

All'articolo 75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

- è aggiunto alla fine del primo comma il seguente periodo:

*" e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche."*

- dopo il primo comma è aggiunto il seguente.

*"2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78 comma 2 lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità."*

### **Emendamento**

All'articolo 86 (Divieto di cumulo tra indennità) è aggiunto alla fine del primo comma il seguente *" e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78 comma 2 lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità."*

### **Relazione agli emendamenti agli articoli 75 e 86**

Gli emendamenti proposti tendono a rimuovere una grave disparità tra i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti affetti da invalidità oltre due terzi destinatari del reddito di ultima istanza, c.d. bonus 600 Euro, e che comporta un elevato rischio di contenzioso:

La prestazione originariamente introdotta dall'art. 44 del decreto legge 18/2020, era stata successivamente limitata, dall'articolo 34 del decreto legge 23/2020, ai soli lavoratori autonomi non pensionati (ed iscritti in via esclusiva). La ratio di tale norma doveva essere di escludere i lavoratori non iscritti in via esclusiva in quanto presumibilmente titolari di altre fonti di reddito e quelli in pensione di vecchiaia o anzianità in quanto non attivi o non traenti sostentamento da eventuali attività ancora svolte. L'espressione *"titolari di trattamento pensionistico"*, introdotta dall'art. 34 del decreto legge 23/2020, ha però provocato l'esclusione non solo dei lavoratori in quiescenza, ma anche di tutti quei lavoratori autonomi che, pur affetti da invalidità superiore a due terzi, traggono il loro sostentamento dall'attività professionale, percependo un trattamento di integrazione del reddito compensativo della minore validità lavorativa o della maggiore onerosità della loro attività che è finanziato dal loro montante contributivo previdenziale e che è denominato pensione di invalidità nelle casse ordinistiche e assegno ordinario di invalidità per gli iscritti alla gestione separata INPS.

L'attività lavorativa di questi professionisti costituisce la loro fonte di reddito, non sostituita dalla prestazione previdenziale, che è stata danneggiata dal lockdown almeno quanto quella dei lavoratori non disabili.

Il ricorso al termine generico "trattamento pensionistico" nell'art. 34 del decreto 23/2020 senza specificazione (ad es. "pensione di anzianità o vecchiaia) ha comportato l'esclusione dal Bonus anche dei lavoratori autonomi titolari anche del trattamento previdenziale di invalidità, creando una disparità che travalica forse nella stessa discriminazione dai quantomeno dubbi profili di legittimità costituzionale nel momento in cui si assegnava la provvidenza del bonus, tra gli autonomi che hanno visto ridotta o annullata la possibilità di produrre reddito, solo a quelli sani, escludendo i lavoratori malati e invalidi.

L'ingiustificata esclusione dal bonus 600 euro dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di assegno/pensione di invalidità parziale ed iscritti alla gestione separata INPS o alle casse ordinistiche era stata oggetto di segnalazione dalle principali Federazioni di persone con disabilità, con malattie onco-ematologiche, con malattie rare FISH, FAVO, AIL, FAND, UNIAMO (<https://www.favo.it/news/1907-favo-fish-ail-fand-e-uniamo-lettera-aperta-al-consiglio-dei-ministri.html> ).

Nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 si è tentato di rimediare a questa esclusione, palesemente discriminatoria, abrogando l'art. 34 del decreto 23/2020 e ripristinando la compatibilità tra alcune prestazioni di emergenza, tra cui il bonus 600 Euro di cui all'art. 44 del decreto legge 18/2020, e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Questa precisazione della compatibilità con l'assegno ordinario di invalidità ha però rimosso la esclusione discriminatoria solo per i lavoratori che percepiscono tale prestazione previdenziale dalla gestione separata INPS, mentre sono rimasti ancora esclusi tutti i lavoratori autonomi (iscritti ad albi) che ricevono un analogo trattamento previdenziale per grave invalidità non in base alla legge 222/84, ma dalle specifiche leggi che disciplinano le singole Casse previdenziali dei rispettivi ordini professionali.

L'esclusione dei di questi lavoratori con disabilità dal beneficio ha accentuato i tratti di iniqua disparità che diviene una plurima discriminazione: essere lavoratori (autonomi) con disabilità e non essere iscritti, in ragione della propria posizione professionale alla Gestione Separata di INPS ma ad altre Casse previdenziali che le prestazioni per le medesime finalità (compensare il reddito per la riduzione della capacità lavorativa specifica) non le denominano "assegno ordinario di invalidità" e non trovano origine nella legge 222/1984. Anche per queste evidenze sono prevedibili numerosi contenziosi ove la soccombenza non sarà certo quella dei lavoratori.

Ma a fronte di quella che appare una complessa questione amministrativa e previdenziale la soluzione, proposta degli emendamenti è assai lineare e coincide con il richiamo, al pari dell'assegno ex legge 222/1984, sia nell'articolo 75 che 86 delle "analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche" e rimarcando la rimozione di altre possibili incompatibilità.

## Emendamento all'articolo 83

All'articolo 83 (Sorveglianza sanitaria), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

*"1 bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*

*"1. ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta."*

### Relazione

Opportunamente l'articolo 83 del decreto 34/2020 prevede che *"per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità."*

L'intento è quello di tutelare maggiormente quella parte di lavoratori che potrebbero essere maggiormente esposti. Purtroppo l'articolo, per come espresso, rischia di ingenerare effetti evidentemente distorsivi dei reali intenti del Legislatore. L'eventuale inidoneità temporanea, pur non essendo causa di licenziamento come espresso dal successivo comma 3, può generalmente comportare l'esclusione da ogni retribuzione. Quindi quei soggetti più fragili verrebbero protetti dai rischi di contagio ma rimarrebbero privi di supporto economico e/o di accesso all'integrazione al reddito.

Inoltre è opportuno prevedere e sottolineare un indirizzo omogeneo ai medici competenti nelle valutazioni effettuate in questa fase e verso questi lavoratori.

Il comma 1 bis è fondamentale sotto il profilo operativo ma anche culturale e di inclusione. Rimarca il principio che va ricercata comunque l'inclusione lavorativa; prima di confinare a casa un lavoratore, è opportuno esperire tutte le possibilità e opportunità. Il medico competente ha già fra le sue facoltà quella di certificare un'idoneità fissando però delle prescrizioni. L'emendamento fissa l'indicazione ai medici competenti: il lavoro agile (art. 39

del decreto “cura Italia”) può essere una valida prescrizione, evitando così l’allontanamento dal lavoro. Una sorta di accomodamento ragionevole.

Il secondo comma, che diviene utile nel caso in cui il lavoro agile non sia compatibile con le mansioni e le attività richieste, consente anche di rendere più congruente e lineare l’applicazione del controverso articolo 26, secondo comma, del decreto legge 18/2020. La certificazione del medico competente è più che sufficiente per l’accesso ai benefici previsti da quell’articolo (assenza equiparata al ricovero) senza il ricorso a complessi percorsi che peraltro hanno scarsa aderenza con l’ambito di lavoro e mansioni svolte.

Il combinato disposto dei due nuovi commi, con gli articoli 26 e 39 del decreto legge 18/2020, consente di delineare un quadro e dei percorsi operativi più congruenti, meno assistenzialistici (prima di tentare con il lavoro agile) e di reale protezione dei lavoratori dal rischio di espulsione dal mondo del lavoro.

*1 giugno 2020*